

Giornata Formativa Lumière
**Il finanziamento delle attività
di riqualificazione
nell'Illuminazione Pubblica**

- **Avv. Samantha Battiston**

**Le forme di finanziamento a disposizione
delle amministrazioni comunali**

14 Luglio 2016

La fase preliminare di valutazione

Razionalizzazione dei consumi e degli acquisti di beni e servizi

attraverso l'analisi accurata:

- dell'oggetto dell'appalto o concessione;
- delle specifiche tecniche dei lavori e del servizio;
- delle caratteristiche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- delle condizioni di esecuzione delle opere volte a qualificare anche da punto di vista ambientale sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero “ciclo di vita” del servizio pubblico.

La pubblica illuminazione come servizio pubblico locale.

L'affidamento del servizio.

Alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016) l'Ente locale può affidare il servizio di pubblica illuminazione ad un operatore privato ma deve tener conto di numerose novità che hanno come oggetto gli “aspetti di impatto ambientale di lavori e servizi”; l'**art. 34** attribuisce centralità ai c.d. acquisti verdi della pubblica amministrazione, divenuto obbligatorio con la Legge n. 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale).

Ciò comporta studi dettagliati proprio in considerazione del fatto che l'art. 34 del Codice contratti pubblici ora vigente precisa che l'obbligo di acquisizione secondo i criteri ambientali minimi ha per oggetto l'intero valore delle gare volte al conseguimento dell'efficienza energetica e quindi anche l'acquisto di lampade, moduli a LED, apparecchi illuminanti e il vero e proprio affidamento del servizio.

Le modalità di affidamento del servizio di riqualificazione degli impianti e del servizio di pubblica illuminazione

Il servizio di pubblica illuminazione deve essere affidato utilizzando in via alternativa le seguenti tre modalità:

➔ attraverso il **mercato** con indizione di una gara pubblica per la scelta dell'affidatario;

➔ mediante una **società mista** con selezione competitiva del socio privato operativo (cd. gara a doppio oggetto);

ricorrendo all'**affidamento diretto** secondo il modello organizzativo del cd.

➔ *in house providing*, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove norme sui contratti pubblici.

Le fasi preliminari alla scelta della modalità di affidamento

L'Amministrazione comunale per affrontare la scelta delle modalità di affidamento del servizio dovrà necessariamente valutare con attenzione non solo i costi ma anche le risorse finanziarie a sua disposizione.

Gli amministratori locali possono fare ricorso a **fondi propri** o pensare a forme di **indebitamento** verso istituti di credito oppure a **forme di collaborazione con il settore privato** (cd. partenariato pubblico privato sia nella forma istituzionalizzata di cui è espressione la società mista sia nella forma contrattuale di cui è esempio il Project financing e l'utilizzo dei contratti di EPC) od ancora ricorrere alle nuove convenzioni **Consip**.

L'autofinanziamento

L'ipotesi di utilizzo di fondi propri è percorribile qualora il Comune sia certo di poter conseguire risparmi energetici in grado di ripagare l'investimento effettuato in tempi brevi.

E' possibile anche ricorrere ai mutui appositamente creati ed erogati da istituti di credito.

L'indebitamento da parte dell'Ente locale però determina il rischio di violare le norme sul Patto di stabilità interno.

L'intervento diretto da parte dell'Ente locale

I passaggi fondamentali per valutare la possibilità di ricorrere a risorse proprie sono:

- a) Audit preliminare sugli impianti e sulle modalità di gestione;
- b) Progetto preliminare ed esecutivo per la riqualificazione degli impianti;
- c) Progetto per la gestione degli impianti;
- d) Adeguata pianificazione degli approvvigionamenti;
- e) Analisi tecnico economica di ritorno degli investimenti e dei risparmi energetici conseguibili.

Le risorse a disposizione degli Enti Locali

Legge di stabilità 2016 ha introdotto alcuni correttivi ma purtroppo i tagli che sono stati effettuati fino a tutto il 2014 hanno determinato una drastica limitazione delle risorse destinate alla gestione dei servizi pubblici e hanno impedito ai Comuni di effettuare necessari interventi infrastrutturali.

L'analisi e la razionalizzazione dei bisogni della collettività come strumento di risanamento nella finanza pubblica

E' indispensabile comparare i fabbisogni della collettività con le spese necessarie per il loro soddisfacimento se si intende effettuare investimenti mirati e in grado di esser adeguatamente remunerati

L'art. 3, comma sesto del D.l. n. 174/2012 aveva già demandato alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti il compito di monitorare e di valutare la spesa degli enti introducendo il concetto dei cd. fabbisogni standard.

I fabbisogni standard non solo indicano la spesa media necessaria per il finanziamento dei servizi fondamentali degli Enti locali ma servono per attuare i trasferimenti perequativi previsti dalla attuale Legge di stabilità.

Le manovre correttive per alleggerire il bilancio degli Enti locali

La manovra “sblocca debiti” del D.l. n. 35/2013 ha tentato di alleggerire il peso della gestione di cassa con un tendenziale aumento della solvibilità degli enti. Gli sblocca-debiti sono i provvedimenti realizzati a partire dal 2013 per fornire alle amministrazioni pubbliche anticipi di liquidità.

La Corte dei Conti, secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2015, ha segnalato che hanno usufruito della manovra 1.330 enti per il 2013 e 774 enti nel 2014.

Purtroppo però le risorse messe a disposizione sono state impiegate per pagare debiti pregressi nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi ma non sono bastate per effettuare nuovi investimenti.

Le forme aggregative: una risorsa “sprecata”

Il legislatore comunitario e nazionale hanno incentivato le forme aggregative come risorsa per creare risparmio e conseguenti flussi di cassa

Tuttavia si è registrata una vera e propria inerzia degli Enti locali nel creare forme aggregative.

Secondo dati forniti dal Ministero dell'interno nel 2014 si erano costituite solo 444 Unioni di Comuni, comprendenti 2.270 Enti locali, di cui 1.735 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Quindi solo il 30% dei Comuni con oltre 5.000 abitanti ha aderito al modello di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.

L'aggregazione tra Enti Locali come “opportunità di autofinanziamento”

Per quale ragione?

Per risparmiare i costi che devono essere sostenuti anche nelle fasi prodromiche di preparazione alla gara per la selezione dell'operatore cui affidare il servizio di illuminazione pubblica in quanto comporta vantaggi anche in ordine alla semplificazione delle procedure volte alla selezione dei professionisti che dovranno effettuare la ricognizione degli impianti ed elaborare progetti preliminari o studi di fattibilità, calcolare il valore degli impianti per avviare le procedure di riscatto ed assistere i singoli enti nelle procedure tecnico giuridiche.

Il nuovo ruolo degli Enti locali nelle forme aggregate

La gestione associata fornisce una opportunità di razionalizzazione dal punto di vista organizzativo che consentirebbe una migliore pianificazione dello sviluppo locale soprattutto in una realtà come la nostra caratterizzata da una frammentazione delle politiche territoriali.

Gli Enti locali in quest'ottica devono vedersi non più come semplici committenti ma come facilitatori del cambiamento improntato sul dialogo, sull'ascolto dei bisogni della collettività e sul ricorso a politiche di partecipazione degli operatori privati.

Una forma di autofinanziamento è anche questa: superare modalità di governo del territorio limitate ai confini amministrativi ed a strategie troppo settoriali.

Le aggregazioni nel Codice dei contratti pubblici

L'articolo 37 nel combinato disposto con l'articolo 38, recepisce il criterio di origine comunitaria sulla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificare le stesse sulla base di criteri di efficienza e di professionalizzazione.

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Le gare in forma aggregata

Per le gare sopra tali importi i Comuni dovranno procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37, ovvero:

- ➡ Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- ➡ Mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ➡ Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta (*ex legge 7 aprile 2014, n. 56*).

La modalità associativa prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 37 del Codice appalti

Si tratta dei modelli organizzativi già contemplati dall'art. 33 comma 3 *bis* D.lgs. n. 163/2006 ma con una differenza fondamentale:

l'unione o la struttura associativa creata attraverso convenzioni tra Enti locali dovrà iscriversi all'AUSA come “centrale di committenza” e potrà operare anche senza la qualificazione prevista dall'art. 38 D.lgs. n. 50/2016 richiesta solo per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 (che fa espresso riferimento al ricorso a un centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati)

Alternative al ricorso a fondi propri per investire in opere di riqualificazione del proprio parco illuminante ed integrazione con sistemi di smart city.

Il Partenariato Pubblico Privato

Art. 3 comma 1 lett. eee) D.Lgs. n. 50/2016:

contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

Le forme del Partnership Pubblico Privato

Elasticità del legislatore nel definire il Partnership pubblico privato

Art. 180 comma 8 Codice contratti pubblici:

- la finanza di progetto,
- la concessione di costruzione e gestione,
- la concessione di servizi
- la locazione finanziaria di opere pubbliche,
- il contratto di disponibilità,
- qualunque altra procedura di realizzazione in partnership di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui al medesimo art. 180.

Le modalità di “creazione” di un PPP

Novità introdotta dal Codice dei contratti pubblici attualmente vigente è rappresentata dalla disciplina delle procedure di “creazione” dei Partenariati Pubblico Privati.

Ai sensi dell'art. 181 occorre far ricorso all'evidenza pubblica, quindi alla gara con procedura aperta o ristretta, o mediante dialogo competitivo.

Il trasferimento dei rischi in capo all'operatore privato

Elemento fondamentale di tale tipologia negoziale, in applicazione delle decisioni Eurostat in materia, è **il trasferimento in capo al soggetto privato del rischio di costruzione e di almeno uno tra i rischi di domanda e di disponibilità, di cui è data specifica definizione all'art. 3 del nuovo Codice.**

Nel caso di partenariato pubblico privato (PPP) come per le concessioni (di cui è una chiara espressione) il ruolo determinante è assunto dall'equilibrio economico-finanziario dell'intera operazione.

L'equilibrio economico finanziario

Per raggiungere l'equilibrio economico finanziario l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.


Il riconoscimento di un canone, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al **trenta per cento del costo dell'investimento complessivo**, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

La progettazione


A differenza però di quanto si verifica in caso di appalti, l'affidamento può avere ad oggetto anche la progettazione delle opere da realizzare, nei tre livelli, dal progetto di fattibilità tecnico economica a quello esecutivo.

In caso contrario le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indire la gara inserendo nei documenti il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, disciplinanti l'allocazione dei rischi tra amministrazione stessa ed operatore economico.

I vantaggi del PPP




La riduzione del rischio di costruzione in quanto il Partenariato pubblico privato consente di allocare questo rischio sul soggetto aggiudicatario della procedura;



il trasferimento del rischio di disponibilità degli impianti ed al rispetto degli standard di servizio definiti dalla Pubblica Amministrazione richiedente;



la possibilità di trasferire i rischi legati al reperimento delle risorse finanziarie dell'investimento;



la definizione degli obiettivi di efficientamento energetico con il trasferimento al privato del rischio del loro mancato raggiungimento.

Il *Project financing*

Partnership di tipo contrattuale caratterizzato per l'attitudine dell'attività economica finanziata ovvero del progetto realizzato di produrre il *cash flow* in grado di garantire la restituzione del finanziamento nonché un'adeguata remunerazione del capitale investito.

Il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina tale istituto all'**art. 153** a mezzo del quale sono state introdotte modifiche rispetto all'impianto previgente: lo studio di fattibilità è stato sostituito dal progetto o studio preliminare che deve essere messo a gara e sono stati eliminati i commi 15, 16 e 17 con notevole semplificazione dell'istituto negoziale nel suo complesso.

Differenze e novità rispetto al previgente codice

Rimangono identiche le previsioni relative alla procedura di gara unica per l'individuazione del promotore ed aggiudicatore del contratto e la previsione di un procedimento ad iniziativa del privato per opere non comprese nell'ambito della programmazione triennale.

Sono state eliminate la procedura a doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore e la procedura su iniziativa del privato in caso di totale inerzia della pubblica amministrazione anche se in riferimento a tale ultima previsione si auspica un intervento correttivo del legislatore.

L'art. 183 del nuovo Codice: la gara di Finanza di progetto

L'amministrazione potrà pubblicare un bando con il fine di individuare un promotore ponendo a base di gara un progetto di carattere preliminare.

Le offerte potranno essere presentate unicamente dai soggetti in possesso dei requisiti che verranno definiti dall'ANAC (attualmente contenuti nell'art. 95 del D.P.R n. 207/2010) e dovranno contenere: un progetto definitivo, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asserverato da un istituto di credito o altri soggetti autorizzati dalla normativa vigente, le specifiche tecniche delle opere e della gestione del servizio, una cauzione pari al 2% del valore dell'investimento (con possibilità per l'amministrazione di ridurla fino al 1% ed aumentarla fino al 4%), l'indicazione di istituti finanziatori del progetto, una cauzione del 2,5% del valore dell'investimento come risultante dal progetto preliminare.

Individuazione del promotore

Espletata la gara con procedura aperta o ristretta l'Ente procedente redigerà una graduatoria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con cui verrà nominato il cd. **promotore** avviando l'approvazione del progetto definitivo da quest'ultimo presentato.

Fasi successive alla scelta del promotore

Se il progetto definitivo non necessita di modifiche verrà stipulata la convenzione con il promotore

Se il progetto definitivo deve essere modificato si perverrà all'aggiudicazione qualora il promotore accetti di effettuare tali modifiche e ciò senza alcun corrispettivo a favore del promotore.

Se l'operatore economico non accetterà di apportare le modifiche l'Ente potrà chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria di accettare ed inserire le modifiche proposte.

Nel caso in cui la gara venga aggiudicata ad un soggetto diverso dal promotore l'aggiudicatario dovrà versare a quest'ultimo un importo pari al 2,5% del valore dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità che era stato posto a base di gara

Conclusione del procedimento di Project Financing

- Approvazione del progetto definitivo (eventualmente modificato)

Stipula del contratto/Convenzione di affidamento



Versamento l'aggiudicatario della cauzione definitiva prevista dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

La procedura ad iniziativa del privato

Gli operatori economici possono assumere l'iniziativa e presentare proposte per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento del parco illuminante non inclusi negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche.

Quali devono essere i contenuti della proposta in caso di iniziativa dell'operatore privato?

Una bozza di convenzione;

il progetto preliminare con descrizione delle esigenze che si intendono soddisfare e degli obiettivi da conseguire anche in termini di impatto per la collettività oltre che in ordine agli effetti sull'ambiente ed il risparmio conseguibile dalla manovra di riqualificazione ed efficientamento proposta;

il piano economico finanziario asserverato da una banca o istituti di credito indicati dalla vigente normativa e a ciò qualificati; le specifiche del servizio offerto;

P.F

una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Codice contratti pubblici; una cauzione a garanzia della serietà dell'offerta pari al 2% del valore dell'investimento (con possibilità da parte dell'Ente di ridurla all'1% o aumentarla fino al 4%);


un impegno scritto a fornire una cauzione pari al 2,5% del valore dell'investimento in caso di indizione della gara

L'amministrazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla ricezione della proposta di *Project financing*, dovrà valutarne la fattibilità invitando il proponente ad effettuare modifiche ritenute necessarie al fine della sua approvazione.

Possibili scenari successivi:

1) Le modifiche non vengono effettuate → **la procedura si chiude**


2) Approvazione del progetto (modificato)



Indizione della gara a cui sarà invitato lo stesso proponente il quale sarà qualificato quale **promotore**.

Tutti i partecipanti dovranno presentare una offerta con le caratteristiche già indicate per la procedura ad iniziativa dell'amministrazione pubblica.

Formazione graduatoria e fasi successive

Il Promotore non risulta aggiudicatario  termine di 15 giorni per adeguare la sua proposta esercitando il **diritto di prelazione** a lui riservato dal legislatore (e versando le spese per la formulazione della proposta nel limite del 2,5% dell'investimento programmato.)

In caso di mancato esercizio della prelazione il promotore potrà ottenere il pagamento della somma corrispondente al 2,5% del valore dell'investimento a titolo di “compenso” per la redazione della proposta.

Il Finanziamento tramite terzi e il contratto di Epc:una risorsa per la riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione e gestione del servizio

Il cd. *Energy Performance Contract* (EPC) consente l'accesso all'istituto del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)

Definizione:

(Direttiva 2012/27/UE) **“accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”**.

In sostanza il legislatore comunitario, ai fini dell'offerta di servizi energetici, suggerisce di utilizzare contratti tipo di rendimento energetico che contengano almeno i seguenti elementi:

- un elenco delle misure di efficienza da applicare o dei risultati che si intendono ottenere;
- i risparmi garantiti conseguibili attraverso le misure previste dal contratto;
- la durata e la specificazione degli obblighi delle parti;
- i criteri per il controllo dei risparmi realizzati e dei costi sostenuti.

La Direttiva comunitaria è stata recepita attraverso il **D.Lgs. n. 102/2014** (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) a mezzo del quale è stata accolta la nozione “europea” di EPC ed è stato definito il contenuto minimo dei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico.

Il Finanziamento tramite terzi: definizione

Il Finanziamento tramite terzi, è stato disciplinato per la prima volta dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 115/2008:

è uno strumento negoziale di attuazione del contratto EPC e rappresenta un accordo che coinvolge un terzo (generalmente un istituto di credito) che fornisce i capitali per l'attuazione della misura di riqualificazione energetica.

Natura giuridica del contratto

L'EPC (con applicazione del sistema di Finanziamento tramite terzi) pur essendo un contratto espressamente previsto dal legislatore, resta un contratto atipico.

Rientra sicuramente nell'ambito dei Contratti di Partenariato pubblico privato infatti l'operatore identifica, progetta e realizza l'intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, provvede a garantire la loro manutenzione e gestione finanziando il relativo investimento assumendo i rischi conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Sono quindi presenti nel contratto EPC alcune caratteristiche che lo assimilano all'istituto della concessione anche se le prestazioni energetiche di cui si tratta sono essenzialmente dirette a favore della stessa Amministrazione che paga il canone.

Il finanziamento tramite terzi

VANTAGGI

Il **finanziamento dell'iniziativa** rimane a carico dell'aggiudicatario che potrà avvalersi di soggetti terzi.

Quali sono i vantaggi per l'Ente?

- mancata esposizione a rischi di natura finanziaria dell'Ente (in caso di errata pianificazione degli equilibri economici finanziari le conseguenze rimangono interamente a carico dell'operatore privato);
- possibilità di realizzare interventi in mancanza di risorse economiche proprie e in caso di difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie esterne secondo le modalità tradizionali (mutuo, leasing,...);
- trasferimento al privato delle problematiche connesse alla gestione e manutenzione degli impianti conseguendo al contempo benefici energetici ed ambientali.

Un breve cenno: la E.S.Co

La ESCo è stata definita per la volta dal legislatore italiano (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 115/2008) come “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.

Come interviene una E.S.Co?

Il “funzionamento” di una E.S.Co si basa su quattro principi fondamentali:

1. capacità di avere un approccio strategico e operativo su tutta la filiera del processo di riqualificazione energetica, seguendone tutte le fasi in modo integrato, coordinandolo, ottimizzandolo, contestualizzandolo, dando la priorità al risparmio energetico e ponendosi al centro di molteplici interessi;
2. remunerazione in base al risparmio energetico effettivamente conseguito; la differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta alla ESCo in tutto o in parte fino alla fine del periodo di pay-back previsto dal contratto;
3. finanziamento diretto o indiretto dell'intervento (nel settore pubblico il Finanziamento Tramite Terzi (FTT) è lo strumento più utilizzato);
4. garanzia al cliente del risparmio energetico.

La fase operativa: cosa include

- la diagnosi energetica, finalizzata ad individuare sprechi, inefficienze ed usi impropri da cui si ricavano gli elementi per predisporre un progetto di massima degli interventi da realizzare;
- l'audit energetico, studio tecnico-economico di fattibilità utile ad identificare le azioni da finalizzare all'efficienza energetica;
- la definizione del progetto esecutivo, che comprende aspetti tecnici, contrattuali e finanziari;
- il reperimento dei capitali per l'investimento, che possono essere con fondi propri dell'operatore o tramite FTT;
- la stesura del contratto, solitamente del tipo Energy Performance Contract che impegna la ESCo al raggiungimento di obiettivi prefissati;
- il finanziamento dell'intervento, con recupero dell'investimento effettuato in proprio o attraverso capitali terzi, in parte tramite i risparmi conseguiti nei costi di esercizio storicamente sostenuti;
- la realizzazione dell'intervento, con acquisto e installazione dei macchinari, messa in esercizio, collaudo e avvio e successiva gestione degli impianti.

La fase gestionale

Comprende:

l'esercizio degli impianti della pubblica illuminazione al fine da garantire la resa ottimale in termini di risparmio energetico ed implementazione con servizi di Smart city;

l'acquisto e fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;

il monitoraggio continuo degli impianti con verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti, per un confronto tra situazione reale e quella prevista;

la gestione e manutenzione degli impianti per tutto il periodo concordato con garanzia del perseguimento degli obiettivi di risparmio;

l'ottenimento dei pagamenti dei servizi prestati, sulla base dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

E.E.S.Co e riqualificazione IP

In generale, si può individuare nel Finanziamento Tramite Terzi (FTT), previsto dal D.Lgs. 115/2008, la metodologia più efficace per realizzare interventi di efficienza energetica.

La ESCo che opera sul settore energetico allargato infatti si occupa di finanziare l'intervento e di recuperare l'investimento effettuato in proprio tramite i risparmi conseguiti rispetto ai costi di esercizio storicamente sostenuti dall'Ente locale.

Si ritorna al punto di partenza..

Al fine di valutare l'opportunità di procedere alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso tale strumento occorre effettuare una adeguata diagnosi delle reti, una valutazione dei costi e delle risorse necessarie per intraprendere il percorso di riscatto e di successivo affidamento a terzi della loro gestione e di valutazione delle proprie risorse finanziarie anche alla luce degli stringenti vincoli imposti dalle norme in materia di finanzia pubblica.

Certamente il ricorso al mercato privato anche attraverso società di servizi energetici rappresenta indubbi vantaggi proprio perchè il meccanismo adottato del Finanziamento tramite terzi si fonda sulla corresponsione, da parte dell'Amministrazione, di un canone all'operatore che ha realizzato l'intervento; canone che deve essere calcolato tenendo conto che la remunerazione del capitale investito dovrà avvenire attraverso i risparmi conseguiti.

Consip: il servizio Luce

Il Servizio Luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto “a risultato” volto a garantire alle Amministrazioni l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, tramite un contratto che affida l'intero ciclo di gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**